

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) MAFFEO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALBERTO MARIA BENEDETTI

Seduta del 17/12/2024

### FATTO

Il ricorrente, insoddisfatto della pregressa interlocuzione con l'intermediario, si rivolge a questo Arbitro esponendo di avere stipulato un contratto di prestito personale, in data 18/07/2022, per un importo finanziato € 60.000,00 da restituire in n. 120 rate mensili di € 752,90 ciascuna, TAEG indicato in contratto 6,38%.

Espone altresì che, in violazione delle norme in tema di trasparenza bancaria di cui all'Allegato 5B del Provvedimento di Banca d'Italia di recepimento della Direttiva 2011/90/UE, il TAEG indicato in contratto non corrisponde a quello previsto dall'art. 121 TUB, a tenore del quale il "TAEG indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito", mentre il Costo Totale del Credito è pari alla differenza tra l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare e l'importo totale del credito (Direttiva 2008/48/CE, art. 3 lett. h). Riferisce inoltre che il TAEG effettivo risulta essere pari al 9,14%, con conseguente applicazione del combinato disposto di cui all'art. 125-bis, commi 6 e 7, e dell'art. 117, comma 7, TUB.

Domanda pertanto di accertare e dichiarare la nullità della clausola del contratto di finanziamento relativo alla determinazione del TAEG; di condannare la resistente alla restituzione delle somme versate in eccedenza (oltre interessi legali) ed eventuale riconvenzione del capitale residuo, in conseguenza della ricostruzione di un piano di ammortamento che - in luogo del tasso originariamente previsto dalle parti preveda



l'applicazione - a un saggio di interessi equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli simili eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.

L'intermediario, regolarmente costituitosi, osserva che, al momento della conclusione del contratto, il cliente aderiva spontaneamente, con sottoscrizione di un modulo separato e distinto, a un'assicurazione facoltativa sul credito, con premio mensile pari ad € 80,70 e calcolato in percentuale sulla rata.

Eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per natura consulenziale della domanda, dato che il ricorrente si limiterebbe ad affermare la mancata corrispondenza tra il TAEG contrattuale e quello rilevato secondo la normativa vigente, senza fornire alcuna motivazione in base alla quale l'indicatore riportato in contratto sarebbe errato.

Nel merito, rileva che il ricorso è infondato, generico e sfornito di alcun supporto probatorio; secondo parte resistente, il TAEG deve essere calcolato secondo l'importo totale dovuto dal consumatore, l'importo totale del credito e il costo totale del credito; mentre le prime due voci sono specificate in contratto, il costo totale del credito si otterrebbe dalla differenza tra le prime due. Tuttavia, il ricorrente non specifica che nel costo totale del credito è compreso ogni onere che si è impegnato a pagare nel contratto escluse le polizze assicurative facoltative che, ai sensi della normativa vigente, non rientrano nel calcolo del TAEG.

Osserva pertanto che il TAEG è stato calcolato correttamente includendo tutti i costi previsti dalle disposizioni vigenti ed in particolare dalle Disposizioni di Trasparenza della Banca d'Italia, senza includere il costo della polizza assicurativa la cui natura facoltativa non è contestata nel ricorso.

Domanda, pertanto, che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato nel merito.

In sede di repliche, parte ricorrente precisa di non aver proposto il ricorso sostenendo che il TAEG indicato in contratto sia errato, in virtù del mancato inserimento del costo della polizza assicurativa CPI, stipulata contestualmente al prestito, presumendone l'aspetto obbligatorio bensì di aver sostenuto che il TAEG indicato in contratto fosse errato in quanto non rappresentativo del Costo Totale del Credito espresso in percentuale annua dell'Importo Totale del Credito. In particolare, il Costo Totale del Credito deve comprendere tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte (Direttiva 2008/48/CE Art. 3 lett. g.). Tra TAEG e costo totale del credito "deve instaurarsi un Rapporto di Identità come sottolineato dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza C-377/14)".

In sede di controrepliche, parte resistente riafferma che è corretto computare il TAEG avendo a riferimento il Costo Totale del Credito depurato dagli oneri facoltativi. Inoltre, il contratto riporta sia il valore del TAEG senza considerare la polizza assicurativa (in quanto facoltativa) del 6,38%, sia nell'Allegato 1, il diverso e maggiore valore del TAEG ottenuto includendo l'importo della polizza (9,14%), modalità ritenuta corretta anche dall'ABF. Peraltro, fa presente che l'allegato 1 riporta finanche, nell'ipotesi di inclusione della polizza, il valore massimo del TAEG qualora venga esercitata l'opzione "cambio rata" e "salto rata" da parte del consumatore (09,75%).

## DIRITTO

Va respinta, preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'intermediario, non potendosi riconoscere natura consulenziale alla domanda di parte ricorrente che, invece, ha formulato una precisa domanda di accertamento, con ciò prospettando non già una richiesta consulenziale, ma una domanda concernente questioni di diritto di cui si chiede l'esame.

Ciò precisato, la questione sottoposta al Collegio ha ad oggetto la pretesa erronea indicazione del TAEG in un contratto di prestito personale stipulato inter partes, non la contestazione della natura facoltativa o obbligatoria della polizza, non essendo oggetto di contestazione tra le parti che la polizza era da qualificarsi come facoltativa.

Il Collegio, esaminata la documentazione contrattuale versata in atti, osserva che nella voce "Importo Totale Dovuto dal Cliente" (€ 90.348,00) è stato inserito anche il costo complessivo del premio assicurativo (€ 9.684,00), versato mensilmente in una misura determinata in percentuale sulla rata del prestito.

L'Importo Totale Dovuto dal Consumatore è nozione definita dalle Disposizioni di Trasparenza e identificata nella "somma dell'Importo Totale del Credito e del Costo Totale del Credito"; la stessa fonte include nel "Costo Totale del Credito" tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito [...]. Sono inclusi: i) i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio è obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.

Nel caso di specie, pertanto, data per pacifica siccome non contestata la qualificazione della polizza assicurativa come facoltativa, l'importo totale dovuto doveva essere indicato in € 60.000,00 (importo totale del credito) + 20.664,00 (interessi, unica voce di costo) per un totale pari a € 80.664,00, anziché in € 90.348,00, come indicato nel contratto.

Ciò si riflette necessariamente anche sull'indicazione della rata, in cui va ravvisato un evidente difetto di chiarezza e comprensibilità a danno del consumatore: l'importo infatti è indicato in € 752,90, non congruente con l'importo finanziato e con il TAN applicato che genererebbero una rata di € 672,20. La rata indicata in contratto, infatti, è comprensiva anche del costo del servizio assicurativo, sebbene pacificamente facoltativo, il cui premio è pagato mensilmente insieme alla rata (nella misura pari a € 80,70).

Analogamente, il premio per l'assicurazione facoltativa sul credito è indicato in contratto in un importo pari a € 9.684,00, con la mera precisazione che è "calcolato in percentuale sulla rata"; tuttavia detta percentuale non è indicata.

Complessivamente, pare al Collegio che il documento contrattuale non rappresenti in modo corretto, trasparente e comprensibile le condizioni economiche del prestito, proprio in ragione della non congruente indicazione dell'importo totale dovuto e della rata rispetto alla qualificazione del costo assicurativo come meramente facoltativo.

Ciò genera, pertanto, una confusione in ordine al carattere facoltativo del servizio accessorio, suggerendo l'idea che si tratti di un servizio obbligatorio da includere, in quanto tale, nel TAEG.

Parte ricorrente domanda che il Collegio accerti la nullità della clausola relativa alla determinazione del TAEG, reputando che sussista una mancata corrispondenza tra il TAEG indicato e il TAEG effettivo.

Nel caso di specie, tuttavia, non si è verificata la sussistenza di una fattispecie di nullità quali quelle previste dall'art. 125-bis, commi 6 e 7 e dell'art. 117, comma 7, TUB: in queste disposizioni, infatti, la nullità viene comminata in caso di assenza di determinazione dei tassi, di rinvio agli usi o di indicazione di tassi più sfavorevoli di quelli pubblicizzati, ovvero,



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

nell'ipotesi disciplinata dall'art. 125-bis, comma 7, TUB, quando "le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124". In questo caso, infatti, la clausola sul TAEG prospetta non un'incongruenza ma un'opacità non tale da determinarne la nullità, sulla base delle disposizioni poc'anzi menzionate, ma sufficiente per impedire al consumatore di comprendere pienamente il costo totale del credito e le sue effettive componenti. Va dunque riconosciuto che l'intermediario è certamente incorso in una condotta non trasparente e lesiva del principio di buona fede e degli obblighi di trasparenza e chiarezza che gravano sull'intermediario, specialmente per gli aspetti di redazione delle clausole contrattuali dedicate all'individuazione dei costi del credito.

Se la violazione di una regola di condotta, come noto, non può dare luogo a nullità parziale o totale del contratto, ma è assistita dal solo rimedio risarcitorio (v., in tal senso, Cass., sez. un., 19 dicembre 2007 nn. 6724 e 6725.), il Collegio deve constatare che, nel caso di specie, parte ricorrente non ha formulato domanda di risarcimento del danno, limitandosi a chiedere la sola restituzione di quanto pagato in più e l'applicazione del tasso sostitutivo.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO